

Indennità di disoccupazione agricola: prime indicazioni dall'Inps

Prime indicazioni dell'Inps con la circolare 69 del 23 aprile sulle modalità di liquidazione dell'indennità di disoccupazione agricola per il 2020 (articolo 22 del decreto legge 17 marzo 2020 convertito nella legge 27/24 aprile 2020). Si tratta della cassa integrazione in deroga concessa a seguito dell'emergenza Covid 19. Le istruzioni operative – fa sapere l'Inps - saranno fornite in un prossimo messaggio. I beneficiari dell'indennità di disoccupazione – precisa la circolare – sono gli operai a tempo determinato iscritti negli elenchi nominativi per almeno un giorno nell'anno di competenza delle prestazioni, e cioè il 2020, e gli operai a tempo indeterminato assunti o licenziati nell'anno a cui si riferisce l'indennità e che abbiano prestato almeno un giorno di lavoro effettivo. Per questi ultimi l'intervento scatta nonostante siano destinatari del Cisoa (Cassa integrazione speciale per gli operai agricoli) un ammortizzatore ordinario. I periodi di trattamento di cassa integrazione in deroga sono equiparati a lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola. Questo per evitare che i lavoratori che nel biennio non siano riusciti a raggiungere a causa della pandemia le 102 giornate richieste per accedere all'ammortizzatore sociale ne risultino esclusi. Anche per gli operai agricoli a tempo indeterminato vale la stessa regola e cioè saranno equiparate a lavoro le giornate di cassa integrazione in deroga e i periodi di Cisoa e quelli di Cigo. L'indennità di disoccupazione, precisa la circolare Inps, per il 2020 è pertanto calcolata sulla base delle giornate di lavoro effettivo a cui saranno aggiunti i periodi di trattamento di integrazione salariale in deroga per gli operai a tempo determinato e per quelli a tempo indeterminato e per questi ultimi anche i periodi di Cisoa e Cigo. L'importo di disoccupazione per gli operai a tempo determinato è pari al 40% della retribuzione, mentre per gli operai a tempo indeterminato è del 30% della retribuzione effettiva.

Fiorito Leo